



LA CRISI D'IMPRESA AL TEMPO DEL COVID-19

L'attività del Collegio sindacale tra la prospettiva (post?) Covid e il miraggio del codice della crisi

Riccardo Andriolo


Senior Partner di Athena – Professionisti e Consulenti Associati

L'attuale contesto

- Le **domande di moratoria** su prestiti sono state 2,7 milioni, per un controvalore di 295 €/mld
- Le richieste «**Fondo di Garanzia per le PMI**» sono state 1,3 milioni (di cui il 99% per accedere alle misure dei decreti emergenziali) per un importo complessivo di oltre 101 €/mld
- Le richieste delle «**Garanzie SACE**» sono state 673 operazioni, per un importo complessivo di 15,3 €/mld
- Crollano i tassi all'asta **BTp**. Per la prima volta cedola zero sui titoli triennali

Le previsioni per il futuro

- Il FMI stima una contrazione del **PIL** mondiale nel 2020 nell'ordine del 4,4% (a giugno la stima era -5,2%)
 - La contrazione stimata per l'Italia è del 10,6%
- La BCE rappresenta un rischio «**shock NPL**» da Covid-19 (1 trilione di dollari la stima in caso di un nuovo lockdown)


**Debito + recessione =
> Rischio di insolvenza**

Il primo impatto del Covid-19 sull'attività di controllo

Bilancio 2019

- Evento «non adjusting»
- Deroga alla verifica della continuità aziendale
- Adeguata informativa sugli impatti (imprevedibilità)

Semestrale 2020

- Impairment?
- Modifiche KAM?
- Informativa sugli impatti (sostanziale superamento)

Bilancio 2020

- ???

In questo contesto, l'organo di controllo...

- Conformità alle materie di sicurezza e salute dei lavoratori
- Rischi operativi (approvvigionamento, cybersecurity, etc.)
- Rischi di liquidità
- Adeguatezza degli assetti organizzativi
- (Difficoltà di esercizio dell'attività di controllo - digitalizzazione)
- (Rischi antiriciclaggio)

L'obbligo di adunanza almeno ogni 90 gg (sancito dall'art. 2404 c.c.) non è stato derogato dalle norme emergenziali

Adeguatezza degli assetti organizzativi

- Il Codice della crisi e dell'insolvenza ha novellato l'art. 2086 c.c. inserendo il secondo comma
 - *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*
- La norma in parola è entrata in vigore a marzo 2019 (combinato disposto artt. 389 e 375 CCI)

Continuità aziendale

- La normativa emergenziale (art. 7 d.l. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. «Decreto liquidità») ha introdotto una **fictio di continuità aziendale** per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 e per i bilanci chiusi al 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati
 - Nessuna esenzione è stata prevista in termini di informativa di bilancio
 - Le imprese *IAS adopter* sono escluse da tale *fictio*
 - Continuità aziendale contabile \neq continuità aziendale gestionale
- ↓
- L'art. 2086 c.c. trova applicazione da marzo 2019 (e comporta una responsabilità specifica dell'organo di controllo)

L'attività dell'organo di controllo

- L'organo di controllo ha l'obbligo di **verificare** che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi
- La **tempestiva segnalazione** all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCI costituisce causa di esonero dalla responsabile solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo
- È destinatario di specifiche comunicazioni qualora banche o intermediari finanziari comunichino al cliente **variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti**

La tempestiva rilevazione della crisi (monitoraggio costante)

- Attività di programmazione e controllo
 - Necessità di formalizzazione
 - Redazione di piani emergenziali (scenario Covid-19)
 - Aggiornamento dei piani (periodica *review*)
 - Tempestività e *data quality*
- Implementazione di un cruscotto aziendale (sulla base dell'esperienza consolidata nel settore finanziario)
 - *Risk appetite framework* (RAF)
 - *Early warning system* (EWS)
 - Monitoraggio covenant bancari
 - Indici di allerta
 - Indicatori di performance economico-finanziaria

SCETTICISMO
PROFESSIONALE

Conclusioni

- Momento difficile e unico per le sue caratteristiche
- Susseguirsi di norme «eccezionali», talvolta con problemi di coordinamento con la normativa standard
- L'organo di controllo è chiamato ad agire con la diligenza professionale dimostrando di aver fatto quanto possibile (*best effort*) con l'obiettivo di mitigazione del rischio (e non di suo annullamento)
 - Difficoltà nel caso di valutazioni ex post (importanza formalizzazione)